



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente "misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica";

VISTO l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 recante disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale;

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale tra l'altro il Ministro dell'economia e delle finanze determina risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali;

VISTO l'art. 67, comma 2, D.L. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il quale, tra l'altro, nelle more del riordino generale della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ha disposto la disapplicazione, per l'anno 2009, di tutte le disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, tra cui viene ricompresa, come risulta dalla relativa tabella B allegata al medesimo decreto, la disposizione di cui al citato art. 3, comma 165, L. 350/2003;

VISTO l'art. 7 - ter, comma 15, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, con il quale, ferma restando la citata disposizione di cui all'art. 67, comma 2, D.L. 112/2008, viene previsto che con D.P.C.M., vengano individuati criteri, tempi e modalità di utilizzo delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per le finalità di cui all'art. 3 comma 165 l. n. 350/2003.

VISTO l'art. 1 del D.P.C.M. del 2 luglio 2009 emanato ai sensi del citato art. 7 - ter, comma 15 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, che definisce le modalità procedurali di verifica ed accertamento delle risorse da destinare al reintegro dei fondi per la contrattazione integrativa, previste da leggi speciali, e prevede che detto accertamento delle risorse venga effettuato da ciascuna Amministrazione, che deve trasmettere apposita relazione tecnica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tesa a dimostrare la neutralità finanziaria delle risorse previste dal predetto art. 7 ter con riferimento ai seguenti elementi:



